

Centocinquanta anni di ingerenza del giudice nella famiglia

di *Paolo Vercellone**

1. Famiglia sotto tutela

M'è parso opportuno tracciare un disegno complessivo dell'intervento del giudice nella famiglia, che tenga conto soprattutto dell'evoluzione storica del sistema in funzione delle mutate concezioni della società nel suo insieme, della famiglia nei confronti della società, infine dei rapporti tra la famiglia come insieme ed i singoli individui che ne fanno parte.

Quella che intendo mettere in evidenza è una evoluzione alla quale i meno giovani hanno partecipato direttamente. Non dirò nulla di diverso da quanto quasi tutti sanno, ma mi è sembrato utile fare una rapida carrellata che inquadrasse ogni cosa da un punto di vista storico. Ogni tanto è bene fermarsi e guardare indietro: sia per avere strumenti per capire meglio come andranno le cose nel futuro, sia anche per meglio affrontare i problemi attuali.

Ricordo che il titolo di un convegno tenuto qualche anno fa dall'Associazione italiana dei giudici per i minorenni e per la famiglia, era: "Tutela della famiglia o famiglia sotto tutela?"¹. Come si vedrà, il pendolo nell'ultimo secolo è andato più nella seconda direzione, cioè quella della famiglia sotto tutela.

Ma non è stato tutto così chiaro e coerente e, soprattutto, il pendolo ha tutt'altro che raggiunto un punto di stabilità: oscilla, oscilla ancora, a volte mostra di voler tornare indietro.

* Presidente del Tribunale di Torino, già presidente dell'Associazione internazionale dei magistrati della gioventù e della famiglia.

1. Il convegno si è svolto a Sanremo dal 24 al 26 maggio 1991. I suoi risultati sono raccolti nel volume *Tutela della famiglia o famiglia sotto tutela?*, a cura di F. Mazza Galanti, Edizioni Unicopli, Milano, 1994.

Va premesso un postulato. Quando una categoria di esseri umani vuole dominare ed eventualmente sfruttare un'altra categoria di esseri umani, dichiara formalmente non di volerla dominare ma di volerla proteggere. Gli esseri umani della seconda categoria vengono ritenuti e definiti come fragili, deboli, incapaci di rettamente decidere dei propri interessi: si fanno dunque norme per proteggerli, norme che necessariamente delegano la protezione agli appartenenti alla prima categoria. I popoli di colore, le donne, i giovani, i poveri, sono stati e sono ancora volta volta ritenuti immaturi, con cervello di peso minore, facili al riso ed alle lacrime, inclini più alle passioni che alla logica, non capaci di ragionare rettamente. E così i bianchi hanno sentito la vocazione di colonizzare e spesso le colonie si chiamavano protettorati; i maschi adulti hanno dichiarato di voler proteggere le fragili donne, decidendo essi che cosa è meglio per loro e facendo essi le leggi che, naturalmente, affidavano i compiti di direzione ai maschi; i ricchi hanno per secoli dominato anche nelle democrazie parlamentari concedendo il suffragio solo a chi aveva un certo censo, "perché gli altri, i non ricchi, non hanno beni da conservare e quindi sarebbero portati a modificare troppo radicalmente lo stato di cose".

Si comprenderà così il perché dell'immobilità secolare di certe norme e quello del succedersi rapidissimo di tanti mutamenti in questi ultimi decenni. Per molti anni i ruoli erano stabili: chi comandava continuava a comandare, dunque continuava a proteggere.

Poi la situazione è cambiata, non in pochi giorni, ma nemmeno in molti anni; i sudditi non hanno più voluto essere sudditi ed allora si è riconosciuto che non avevano così bisogno di essere protetti; ma poi si è scoperto che c'erano altri soggetti che avevano bisogno di protezione.

2. La famiglia nella concezione tradizionale: il codice civile del 1865

Lo stato unitario italiano riceve dalla tradizione e trasfonde nel codice civile del 1865, prevalentemente ispirato dal codice Napoleone, una concezione assolutamente maschilista della società.

Il marito è il capo della famiglia, la moglie ne assume il cognome, è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli ritiene opportuno di fissare la sua residenza; e *naturalmente* ha il dovere di proteggere la moglie e di tenerla presso di sé.

La moglie non può fare atti giuridici di una certa rilevanza senza l'autorizzazione del marito. ("È questa una incapacità relativa creata sia per deferenza al marito, sia per mantenere la unicità dell'indirizzo negli interessi collettivi ed economici della famiglia", come si esprimeva la Cassazione di Roma il 21 marzo 1900).

Ambedue i genitori debbono mantenere, educare e istruire la prole, ma la patria potestà sui figli minori spetta in esclusiva al padre. Spetta bensì alla madre dopo che il marito è morto. Ma questi può nel testamento stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli: e, se la vedova vuol liberarsi da questo vincolo, la decisione è presa da un consiglio di famiglia, composto dagli ascendenti maschi, dai fratelli o dagli zii (anche essi solo maschi) del figlio. E se la vedova vuole risposarsi è di nuovo il consiglio di famiglia, in quella stessa composizione, che delibera se le può essere conservata l'amministrazione dei beni dei figli.

L'unità della famiglia, l'unica rilevante, quella da matrimonio, è fortemente tutelata, nel senso che viene energicamente assicurato il dominio del maschio adulto nei confronti degli altri membri della famiglia, sudditi appunto. L'adulterio della moglie è punito penalmente ed è causa di separazione coniugale per colpa di lei; per il marito occorre invece che si tratti di una scandalosa relazione adulterina che veda la concubina mantenuta nella casa coniugale o notoriamente altrove. Il padre può direttamente collocare in una casa di correzione il figlio del quale non riesce a frenare i travimenti (art. 222 cod. civ. 1865).

Anche la famiglia allargata è protetta, assicurando che, in caso di morte dei genitori, la tutela degli orfani sia affidata a persona indicata dal genitore per atto notarile o nel testamento (per l'art. 242 cod. civ. 1865 la nomina del tutore non ha da essere nemmeno omologata dal tribunale); in mancanza la tutela spetta di diritto all'avo paterno o in mancanza all'avo materno: ed il tutore è controllato dal consiglio di famiglia nel quale, al solito, sono presenti i soli familiari maschi (si ricordi che le donne, salvo che le nonne e le sorelle nubili, non possono essere tutrici, mai).

Alla protezione della famiglia, logicamente, fa riscontro l'avversità della legge contro la famiglia appunto definita *illegittima*. I figli nati fuori del matrimonio, gli illegittimi, non possono essere riconosciuti se nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona: il risultato era che la madre nubile sola doveva mantenerli o più spesso lasciarli al destino talvolta mortale degli orfanotrofi.

Tutta questa costruzione, favorita anche dalla Chiesa cattolica, pur essa decisamente maschilista, è dichiaratamente al fine di proteggere la famiglia, la donna fragile ed avventata, i figli orfani: ma in sostanza afferma il regno incontrastato del marito-padre, regno voluto dai dominanti maschi.

È un edificio forte, monolitico, che non tollera interferenze esterne, nemmeno da parte dello Stato. Ed infatti lo Stato sta fuori, non interviene quasi mai a favore della famiglia, nel senso degli altri membri della famiglia. Come è logico, funziona da braccio armato del marito-padre, mandando in prigione e, in caso di separazione privandola del mantenimento, la moglie adultera; mandando nelle case di rieducazione il figlio disobbediente.

Il solo giudice che è chiamato ad intervenire come terzo tra i contendenti è quello che fa il suo mestiere di giudice, decidere chi ha ragione o chi ha torto tra i due coniugi che si separano. Ma non è inutile ricordare che è sempre giudice uomo. L'unica efficace forza esterna alla fortezza paterno-maritale della famiglia è nell'Italia contadina la Chiesa, il parroco: ma la famiglia ricca od alto borghese rifiuta anche il controllo del parroco.

3. La famiglia ed il fascismo: il codice civile del 1942

Il codice civile successivo è legge promulgata nel 1941-1942 da Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della nazione. È stato preparato, redatto, nel momento più forte del regime fascista. L'unità e la saldezza della famiglia legittima è aspirazione della dittatura come della Chiesa che con essa ha stipulato il concordato. Che in famiglia ci sia un capo ed un solo capo è regola inevitabile in uno Stato in cui c'è un capo ed un solo capo. Non vi sono dunque mutamenti radicali nell'ordinamento civilistico della famiglia.

Qualche cambiamento in meglio per la donna: ha preso il posto dell'uomo nelle fabbriche e negli uffici durante la guerra, è attiva nelle organizzazioni del regime, viene dunque lasciata libera di amministrare i suoi beni anche se è maritata, se vedova amministra quasi liberamente i beni dei suoi figli, può essere tutrice. Ma dal punto di vista della gerarchia delle persone non cambia nulla: il padre marito è il capo della famiglia ed esercita la potestà, l'adulterio rilevante come reato e come colpa nella separazione è sempre solo quello della donna; i figli naturali continuano ad essere bastardi non riconoscibili dai genitori sposati.

Ma lo Stato fascista, cui pur interessa una famiglia fondata sull'autorità paterna, non può riconoscerla come un potere a sé. Deve, per coerenza, ingerirsi in essa, per far sì che anche questa piccola ma importante unità sia ricondotta alle regole fondamentali della unità maggiore e vera, lo Stato. Gli sta bene che si tratti di una unità disciplinata agli ordini del solo capo; e che questo sia sempre il maschio, il *vir* delle legioni. Ma lo Stato deve poterla controllare, anche per non lasciare il controllo solo al parroco.

C'è una innovazione di grande rilievo: l'obbligo di educare i figli è riempito di un contenuto, l'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale ed al sentimento nazionale fascista (art. 147 cod. civ.). È norma che accompagna tutta la politica fascista per la gioventù: tutti in divisa, tutti alle adunate, tutti obbligatoriamente alle lezioni di religione, ma soprattutto ad ascoltare ed imparare a memoria la parola del Duce. D'altro lato è famiglia che deve tendere a fare sempre più figli, tanti figli tante future baionette. Il codice penale introduce la categoria dei delitti contro la stirpe: pene durissime per reprimere l'aborto, punita pure la propaganda anti-concezionale.

Ma soprattutto si fa penetrante, almeno sulla carta, l'intervento dello Stato dentro la famiglia. A rappresentare lo Stato è chiamato il giudice perché sempre si tratta di intervenire su diritti (essenzialmente su quello del marito-padre): le organizzazioni per l'infanzia, specialmente l'Onmi, hanno di fatto poteri di intervento assai rilevanti, ma chi decide, se i genitori si oppongono, è il giudice. Si tratta di un giudice non giudice (salvo nelle separazioni): è un giudice che ordina, vieta, limita, ma non in un giudizio che vede due parti in contrasto. Interviene anche d'ufficio e comunque su istanza del pubblico ministero: è il giudice della volontaria giurisdizione in materia di persone e di famiglia.

Si tratta di due nuove istituzioni, il giudice tutelare ed il tribunale per i minorenni (costituito già con r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404). Si crea nell'ordinamento una rete protettiva (nel solito senso) dei minorenni, che fa centro su questi nuovi organi giudiziari: la protezione è sempre protettorato ma è tolta in parte al genitore, per essere riservata al giudice. Il ragazzo discolo o traviato va ancora in casa di rieducazione, o al riformatorio, anzi adesso sono migliaia che ci vanno: ma su ordine del tribunale dei minorenni, anche e forse prevalentemente senza richiesta del genitore. Il tutore ci vuole sempre, anche per i ragazzi grandi, fino ai ventuno anni; ma lo nomina non più il genitore, né è d'ufficio un parente maschio, bensì il giudice tutelare, con forti poteri di controllo su di esso.

Si articola così per la prima volta un intervento del giudice a favore del figlio nei confronti del genitore. Anche prima il tribunale poteva escludere il genitore dalla potestà in caso di abuso, ma si aggiunge ora la norma assai elastica dell'art. 333 cod. civ. che consente al tribunale per i minorenni, ed in caso di urgenza al giudice tutelare, di prendere gli opportuni provvedimenti nell'interesse del figlio in caso di condotta pregiudizievole da parte del genitore.

4. La famiglia e la Repubblica

Questa nuova legislazione del codice civile del 1942 non fu attuata dal regime fascista, che cade un anno dopo.

Sarebbe stato logico che subito fossero introdotte profonde modificazioni da parte della nuova repubblica democratica che nella sua Costituzione garantiva l'uguaglianza tra i sessi e la protezione della gioventù. Invece nulla cambia per molti anni. Il Parlamento è in maggioranza vicino agli ideali della Chiesa cattolica che continua a vedere nella famiglia forte e guidata dal maschio il vero baluardo contro i rischi di nuove libertà, soprattutto nel campo sessuale. Viene tolto subito dal codice, nel 1944, il richiamo al sentimento nazionale fascista (resta il richiamo alla morale), ma tutto il resto rimane immobile per anni ed anni.

Anche i tribunali per i minorenni intervengono assai raramente a protezione dei figli contro l'abuso dei genitori. Sono tribunali non autonomi, sono sezioni del tribunale ordinario; sono tribunali poco forti, nessuno ambisce ad entrarvi. Il loro gran lavoro è quello di condannare penalmente i giovanissimi delinquenti e mandare migliaia di ragazzi e ragazze nelle case di rieducazione, dove appunto, di nuovo seguendo l'antico modulo, si mandano non certo per punirli, ma nel loro interesse, per rieducarli. Lo Stato funziona, qui, nella sua apparente funzione di grande *Parens Patriae*, di grande protettore, per privare della libertà personale essenzialmente i ragazzini ed adolescenti delle classi povere.

Bisogna aspettare fino al 1968 perché la Corte costituzionale cancelli dall'ordinamento il reato di adulterio, in quanto riservato alle donne. Ma un anno prima, nel 1967, parte il primo siluro del Parlamento contro la corazzata famiglia. Si fa la legge sulla cosiddetta adozione speciale. Si vuotano o quasi gli istituti pieni di bambini, figli di ignoti o riconosciuti dalla sola madre, anche provenienti da famiglie regolari, ma sbandate e povere, accogliendo migliaia di do-

mande di adozione. L'adozione, che prima era essenzialmente un negozio tra le due famiglie, diventa quasi totalmente (lo diventerà totalmente solo nel 1983) un fatto di diritto pubblico, gestito direttamente dai giudici, che stabiliscono quando un bambino è abbandonato e quindi adottabile e da chi può essere adottato. Il potere conferito ai tribunali per i minorenni diventa assai forte, essi diventano le nuove cicogne che portano via i figli di alcuni per farli diventare figli di altri.

Per conseguenza, su pressione della classe dirigente, tra cui logicamente stanno più numerosi coloro che aspirano a diventare genitori adottivi, i tribunali per i minorenni diventano davvero autonomi, sono rafforzati negli organici; come ulteriore conseguenza, ci vanno magistrati che hanno come vocazione quella di aiutare i bambini e non solo quella di togliere la libertà ai ragazzini discoli. Sono questi stessi giudici che, abituati ad avere grandi poteri (togliere definitivamente un bambino da una famiglia per inserirlo in un'altra) sulla base della legge sull'adozione, riscoprono le norme che consentono altri interventi, pur meno radicali, ma pur sempre assai energici *contro la famiglia*.

È l'inizio di una grande corsa che legislativamente sfocerà in tre direzioni: nel 1970 nella legge sul divorzio, colpo di piccone durissimo all'edificio della famiglia fondata sul matrimonio indissolubile, poi nella riforma del diritto di famiglia nel 1975 e, infine, nella seconda legge sull'adozione, del 1983: tre leggi che davvero cambiano ogni cosa.

Che cosa è successo? Il miracolo italiano, la grande migrazione dalle campagne alle città, dal sud contadino al nord industriale come fenomeni di massa, il '68 ed il femminismo come fenomeni di minoranze elitarie, l'entrata delle nuove scienze umane (specialmente sociologia e psicologia) nel bagaglio di molti operatori, medici, assistenti sociali, giudici.

Che i profondi cambiamenti legislativi siano conformi ai mutamenti interni alla società è confermato dal risultato dei due referendum abrogativi (aborto e divorzio): la gente vuole che non si torni indietro.

Funziona, anche, in parte, il consociativismo tra Democrazia cristiana e Partito comunista. C'è durissima battaglia per il divorzio e per l'aborto, ma c'è sostanziale coincidenza d'intenti per la liberazione della donna ed anche per la scoperta del bambino, del *best interest of the children*. La riforma del diritto di famiglia del 1975 è, infatti, approvata dal Parlamento pressoché all'unanimità.

Con questa ultima riforma la donna ha vinto la sua battaglia per l'uguaglianza, anche in famiglia: non appartiene più ad una classe sociale minoritaria. Col matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri (art. 143 cod. civ.). I coniugi concordano tra di loro l'indirizzo della vita familiare. La potestà sui figli minorenni è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316 cod. civ.) anche se non sono sposati tra di loro ma convivono. Cade la struttura gerarchica che vede al vertice il marito-padre capo della famiglia e la visione della famiglia e della vita sessuale sotto tutela: esplose la libertà dei singoli adulti.

Per quanto riguarda la famiglia da matrimonio, lo Stato, e per esso i giudici, non controlla più se vi siano motivi specialmente gravi perché la coppia si separi e poi divorzi. La separazione si fa se si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza: di fatto è sufficiente che tutti e due dichiarino di non voler più proseguire a vivere insieme perché il giudice pronunci la separazione (e sempre più frequenti si fanno le separazioni consensuali). Per il divorzio è sufficiente che siano passati tre anni dalla separazione e che "il giudice accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita", cioè, in sostanza, che ambedue i coniugi affermino che tale è la situazione attuale. L'intervento di controllo del giudice sulla coppia matrimoniale come tale (senza figli) si riduce ad una funzione notarile di recezione della loro volontà: per il resto il giudice fa il giudice ordinario, risolve con sentenza le loro, spesso assai aspre, contese a contenuto patrimoniale. Per quanto riguarda la coppia non sposata questa si fa e si disfa senza che un giudice ne sia anche soltanto informato; i figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti da chiunque, ed hanno di fatto gli stessi diritti di quelli da matrimonio.

D'altro lato è vincente, come corollario della libertà sessuale, che è libertà della donna, la concezione della famiglia con pochi figli. Dal 1978 è liberalizzato l'aborto ed è libera la propaganda anticoncezionale. Nei consultori si aiutano ufficialmente le coppie, le donne, anche minorenni, ad evitare le gravidanze non volute.

Alla fine degli anni '70 la rivoluzione è compiuta, le donne non sono più una classe sociale minoritaria, dominata, la coppia è libera di scegliere il suo modo di vivere: lo Stato è agnostico.

5. La scoperta dei bambini

Ma liberata la donna ci si accorge che c'è un'altra classe sociale minoritaria, quella dei bambini e dei ragazzi, soggetti sempre ad un adulto o due, che li comanda anche se li protegge.

I minorenni non sanno difendersi da sé, specialmente i più piccoli; non sono in grado di costruire leghe di ragazzi o di premere sul Parlamento. Sono allora i giudici che intervengono a favore dei figli e contro i genitori, che assumono la funzione di interpreti del *best interest of the children*, del migliore, esclusivo, interesse dei minori.

Quella lunga onda di ingerenza nei rapporti tra genitori e figli cominciata alla fine degli anni '60 si fa più estesa e invadente: i giudici ora si valgono anche dei nuovi strumenti approntati dalla riforma del diritto di famiglia e dalla seconda legge sull'adozione nazionale ed internazionale.

Da un lato i ragazzi divengono più liberi, dinanzi alla legge. Diventano maggiorenni a diciotto anni anziché ventuno; vedono anticipata la loro capacità di agire, nel campo dei rapporti personali, spesso a sedici anni, talvolta a quattordici anni.

Ma, soprattutto, al posto dei genitori lo Stato mette i giudici. I minorenni restano protetti (o sottoposti) ma è il giudice che li tiene per mano. Possono sposarsi anche prima dei diciotto anni, purché ne abbiano sedici, ma l'autorizzazione la dà il giudice e non è rilevante, per legge, se i genitori siano d'accordo o contrari. La minorenne non può abortire da sola, occorre il consenso dei genitori ma l'autorizzazione la dà il giudice tutelare che può, se è necessario, far a meno del consenso od anche dell'audizione dei genitori. Quando i genitori si separano o si divorziano, come sempre è il giudice che decide a quale dei due vanno affidati i figli: ma adesso nel far ciò può disattendere le richieste dei genitori, anche se concordi, può cercare prove diverse da quelle offerte dalle parti; deve decidere *con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale* dei figli; e può anche affidarli a terzi.

6. La reazione della società

Tutto questo, però, non piace sempre agli adulti. Spesso, com'è logico, i genitori che subiscono l'intervento dei giudici non sono contenti, protestano. Gli organi di stampa e di televisione ghiottamente si impadroniscono dei pianti delle madri cui è stato strappato il bambino, della protesta della coppia che per lungaggini della bu-

rocrazia non riesce ad ottenere la tanta sospirata adozione. Naturalmente in televisione e sui giornali appare il viso, si sentono le parole dei genitori, non quelle del bambino che spesso ancora non sa parlare. L'opinione pubblica, vale a dire quell'opinione che si forma in base a quanto viene portato, selezionato, deformato dai mezzi di comunicazione di massa, reagisce ampliando la protesta. Naturalmente, è inevitabile, gli adulti parteggiano per gli adulti: la tanto proclamata difesa dei bambini viene posta in ombra quando l'ottenimento di questa si deve fare contro la volontà di un adulto nel quale ogni altro adulto si riconosce. Oggetto delle prime proteste e poi di veri e propri attacchi sono i giudici che si arrogano di essere i soli a capire che cosa sia il *best interest of the child*.

È emblematico il caso di Serena Cruz, la bambina filippina tolta ad una coppia italiana che l'aveva portata con sé in Italia senza autorizzazione del tribunale per i minorenni. Molti non vogliono comprendere che se c'è una norma che è stata dettata per reprimere il commercio dei bambini, questa norma va applicata anche se coloro che hanno violato quella norma protestano: per la prima volta i giudici, tutta una categoria di giudici vengono attaccati direttamente, come poi avverrà per la reazione a Mani pulite (certo in altro ambito, ma per un motivo di fondo assai simile, il rigetto ad un tentativo di affermare la legalità).

C'è un'onda di ritorno. La liberazione della donna nel diritto di famiglia è ormai un fatto compiuto: questa classe sociale è ormai forte abbastanza per combattere da sé, per difendere i propri diritti. Ma l'intervento di adulti a favore dei figli piccoli nei confronti dei loro genitori è visto come una odiosa aggressione: una specie di residuo statalismo che non ha più ragione di essere, dopo il crollo del muro di Berlino e dell'odiato consociativismo.

Alla concezione sintetizzata dal titolo di un libro di Meucci, un grande giudice per i minorenni, "I figli non sono nostri", si oppone il modello dell'individualismo, del genitore che non accetta controlli: i figli sono miei e ne faccio quello che voglio. Alla popolarità dei giudici per i minorenni è succeduta una profonda diffidenza anzi ostilità, perché costoro pretendono di avere valori e pretendono, quel che è peggio, di imporre i loro valori.

Si aggiunge negli ultimi anni, caratterizzati da un aumento della infertilità della coppia, lo scatenarsi della voglia di avere un figlio ad ogni costo, costo di soldi soprattutto. Tutti quelli che non riescono ad avere un figlio col metodo tradizionale, ne vogliono avere uno comunque sia: con l'adozione (e si vorrebbe che i giudici lascino la loro presa e si torni ad un libero contratto adottivo); o, ed è questa la

rivoluzione ancora poco compresa nelle sue conseguenze, con la procreazione artificiale.

Donne sole, donne ed uomini non più giovani, coppie omosessuali, tutti vogliono avere figli comunque sia, e pretendono di averli. Ed è ritenuto un superato statalista chi pensa a fare o a mantenere una legge che in qualche modo ponga dei limiti, stabilisca dei controlli. Se voglio un figlio devo averlo: è la regola della società dei consumi o dello spreco, se desideri una cosa e puoi comprarla nessuno deve interferire, tanto meno un funzionario dello Stato. Meno Stato e più mercato: anche per i i bambini.

7. Oggi e domani

Lo Stato, la collettività, la società avevano dietro di loro una antica tradizione millenaria per cui la famiglia era una monade inattaccabile, fondata sull'autocrazia del maschio. Questa famiglia era più forte dello Stato.

Il moderno Stato dittatoriale non poteva fare a meno di aprire forti breccie in quella fortezza: la famiglia doveva obbedire allo Stato, i cui strumenti erano essenzialmente i giudici.

I valori del femminismo e dappertutto, non solo in Italia, una forte carica libertaria, portarono alla liberazione totale della donna e della coppia.

La grande scoperta del bambino come soggetto di diritti ed insieme il fatto obbiettivo che il bambino non poteva esercitare da sé i suoi diritti di libertà portarono poi alla massima ingerenza del giudice nei rapporti genitori figli.

Ognuno di questi grandi mutamenti ha avuto dietro di sé una idea, una ideologia, forte, portata innanzi da una minoranza combattiva ma condivisa, almeno a parole, dalla società intera.

Ora la società si trova di fronte un nuovo orizzonte, sconcertante: una nuova profondissima rivoluzione nel concetto stesso di famiglia. Si possono fare i figli senza fare all'amore, si possono fare figli senza padre, si possono avere due madri, si possono avere figli di genitori genetici morti da un pezzo, si possono selezionare gli embrioni *in vitro*, si può fare di tutto.

Ma non pare che di fronte a questa nuova prospettiva ci sia un'idea base, accettata da tutti od almeno dalla maggioranza. Manca un valore condiviso, come sotto ogni altro aspetto di questa società che pare orgogliosa di non avere valori; non c'è, almeno in Italia,

salvo che nella Chiesa cattolica, un forte movimento di opinione che porti un valore forte.

I mezzi di comunicazione di massa, salvo eccezioni, contribuiscono alla confusione: ci si compiace dei *miracoli* procreativi, ci si strappano i capelli quando il *miracolo* pare eccessivo.

Presto, si spera presto, si dovrà scegliere, decidere qualcosa e certamente allora si delineeranno contrasti, auguriamoci fondati su convinzioni opposte ma ugualmente meditate. Riesce difficile immaginare chi vincerà. Fino a qualche tempo fa la spinta berlusconiana fondata sul libero mercato ad ogni costo e lanciata alla rincorsa dell'America di Reagan lasciava intravedere una scelta all'insegna del *laissez faire*: fate un po' quello che volete, voi liberi adulti, ed i figli se la vedranno loro ad essere figli di morti o di nonni, senza padri e con due o tre madri. La non impossibile futura prevalenza di Alleanza nazionale lascia pensare ad un ritorno a controlli statali e dunque a divieti anche assai duri; il possibile accordo tra questa destra e parti consistenti del Cattolicesimo potrebbe aumentare le probabilità di una futura legislazione restrittiva, sul modello delle leggi tedesca o austriaca. Resta del tutto incerto quale sarà l'atteggiamento della sinistra, come al solito divisa: in questo caso divisa tra il dogma della libertà totale della ricerca scientifica e l'accorata preoccupazione circa le sorti del genere umano.

Il perdurante caos attuale, la mancanza assoluta di un punto di riferimento che non sia l'egoismo individuale, porta, come si è visto, alla solita situazione dell'Italia che non decide nulla: ed intanto tutti fanno di tutto, all'insegna della libera iniziativa senza controllo. I giudici non sanno che fare e per intanto, tra le proteste generali, applicano, come devono applicare, le vecchie, ma ancora vigenti, norme in materia di filiazione, norme che pure nel 1975 non prevedevano la procreazione artificiale.

Controllo ci vuole, a mio parere, ed anche energico. Ma penso che sarà bene affidarne l'esercizio ad altri, non ai giudici e comunque non solo ai giudici. È una strana storia questa dell'Italia per cui tutto si deve affidare ai giudici, come se fossero gli unici a saper tutto e dei quali si può avere fiducia. Penso alle commissioni bioetiche, che sorgono un po' dappertutto. Dalla mia esperienza personale come membro di una commissione ministeriale in materia e dai risultati della commissione nazionale di bioetica, ferma al palo da tanti anni, ritengo che gli scienziati, i medici, i filosofi, i teologi, sarebbero in grado di immaginare ed anche fare osservare regole accettabili; ma mi pare che siano ancora più rissosi dei giuristi.

Che Dio ce la mandi buona.